

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6647 del 12/12/2017
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>ç</i> COMUNE DI NIBBIANO. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano (PC), Viale Rimembranze.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6853 del 11/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dodici DICEMBRE 2017 presso la sede di Via XXI Aprile, 46 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – **COMUNE DI NIBBIANO**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano (PC), Viale Rimembranze.

## LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

### Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza del **COMUNE DI NIBBIANO**, avente sede legale in Via Roma n° 28, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Val Tidone e trasmessa dalla stessa Unione – AREA TECNICA 1 - con nota del 04/07/2017, prot. n° 3560 (acquisita agli atti il 05/07/2017 con prot. n° PGPC/2017/7980), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano, Viale Rimembranze;

**Riscontrato che** l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue domestiche ed **S2** di acque di prima pioggia) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso di Monte Raschino";

**Vista**, altresì, la documentazione integrativa trasmessa all'Unione dei Comuni Val Tidone – AREA TECNICA 1 – con nota 20/10/2017, prot. n° 5065 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/13119);

### Verificato che:

- presso il centro di raccolta i rifiuti sono stoccati in appositi contenitori, alcuni dei quali posti sotto una tettoia e dotati di bacino di contenimento;
- presso il centro di raccolta in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
  - **scarico S1**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante un sistema di depurazione costituito da fossa Imhoff e filtro percolatore anaerobico dimensionato per 1 A.E.;
  - **scarico S2**: scarico di acque di prima pioggia (provenienti dal dilavamento del centro di raccolta rifiuti urbani differenziati) trattate mediante un sistema costituito da pozzetto scolmato, vasca di accumulo acque di prima pioggia, deoleatore statico, pozzetto con filtro oleoassorbente e pozzetto d'ispezione;
- gli scarichi S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "Fosso di Monte Raschino";
- il centro di raccolta rifiuti è dotata di un "pozzetto trappola" (posto a monte dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia) atto a contenere eventuali sversamenti accidentali;
- lo scarico S1 di acque di acque reflue domestiche era stato autorizzato dal Comune di Nibbiano con atto del 14/08/2013, prot. n° 3818;

- lo scarico S2 di acque di prima pioggia era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1241 del 27/06/2013;

**Acquisiti:**

- il nulla osta, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S2** di acque di prima pioggia, dalla Sezione Provinciale dell'ARPA, con nota 24/11/2017, prot. n° PGPC/2017/14765;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S1** di acque reflue domestiche, espresso dall'Unione dei Comuni Val Tidone – AREA TECNICA 3 – con nota 27/11/2017, prot. n° 5572 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/52017/14909;

**Preso atto** che l'Area Tecnica 3 dell'Unione dei Comuni Val Tidone interpellata rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 27/11/2017 prot. n. 5572 acquisita agli atti in pari data con prot. n. 14909 ha comunicato: *".....che l'attività in essere è compatibile con la strumentazione urbanistica e la classificazione acustica....."*;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Visto**, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n 87 dell'1/9/2017;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **COMUNE DI NIBBIANO** per l'attività "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano, Viale Rimembranze;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n° 96 del 23/12/2015, n° 99 del 30/12/2015 e n° 88 del 28/7/2016 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **COMUNE DI NIBBIANO** (C. FISC. 00223760331), avente sede legale in Via Roma n° 28, per l'attività di "centro di raccolta rifiuti urbani differenziati" svolta nell'impianto sito in Comune di Nibbiano, Viale

Rimembranze. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque reflue domestiche ed **S2** di acque di prima pioggia) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso di Monte Raschino";
2. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso di Monte Raschino", le seguenti prescrizioni:
- a) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere mantenuti accessibili per consentire un agevole controllo delle acque reflue;
  - b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il filtro percolatore è stato dimensionato;
  - c) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalla fossa Imhoff nonché le operazioni di controlavaggio della massa filtrante del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
  - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Nibbiano e all'ARPAE ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
3. **di impartire, per lo scarico S2 di acque di prima pioggia**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "Fosso di Monte Raschino", le seguenti prescrizioni:
- a) lo scarico **S2** di acque di prima pioggia dovrà rispettare nel pozzetto di campionamento fiscale (posto a valle del sistema di trattamento) i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:
    - Solidi sospesi totali:  $\leq 80$  mg/l;
    - COD:  $\leq 160$  mg/l;
    - Idrocarburi totali:  $\leq 5$  mg/l;
  - b) tutti i pozzetti di ispezione dovranno essere facilmente accessibili; in particolare, pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
  - c) l'area interessata dall'impianto di trattamento venga mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
  - d) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
  - e) la rete di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione;
  - f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
  - g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia di tutti i sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

**5. di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione dei Comuni Val Tidone sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1241 del 27/06/2013;
  - l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia rilasciata dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 1241 del 27/06/2013;
  - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche rilasciata dal Comune di Nibbiano con atto del 14/08/2013, prot. n° 3818;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione dei Comuni Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione dei Comuni Val Tidone.

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli )

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**